

Scheda informativa Procedura Doganale

1. Premessa

Il documento contrattuale "Norme per le procedure doganali di transito" descrive i diritti e i doveri delle singole procedure. Questo promemoria spiega come applicare correttamente la procedura doganale di transito.

2. Sdoganamento reciproco alla frontiera

Lo sdoganamento reciproco alla frontiera (cioè l'esportazione dal Paese di partenza e l'importazione nel Paese di destinazione presso lo stesso ufficio doganale) è l'ultima alternativa per gestire il traffico internazionale in modo conforme alle norme doganali senza dover emettere un NCTS. Lo svantaggio evidente è che il vagone da sdoganare deve essere scartato dalla circolazione al confine e può procedere solo dopo che è stato ultimato lo sdoganamento, con conseguenti costi aggiuntivi di manovra e ripercussioni negative sui tempi di consegna.

Data la situazione nazionale, la procedura di sdoganamento al confine viene impiegata principalmente per il traffico da e per l'Italia. In caso di trasporto da e verso altri Paesi, lo sdoganamento al confine viene impiegato, per quanto possibile, solo per la merce che non consente altre modalità di sdoganamento per ragioni di diritto doganale. Ciò riguarda in particolare spedizioni di rifiuti che devono essere sempre obbligatoriamente sdoganate al confine.

Si prega di notare che è necessario inserire il GDRN¹ nel vostro ordine se non è SBB C a occuparsi dello sdoganamento svizzero. Questo è richiesto per la registrazione del trasporto presso la dogana svizzera UDSC, affinché la dichiarazione delle merci venga attivata al momento del transito alla frontiera.

L'incarico viene effettuato nel documento di trasporto CIM nel campo 7 (Annotazioni del mittente):

- Importazione in Svizzera
 - o 16: Sdoganamento esportazione da yz in abc (Esempio: "16: Sdoganamento esportazione da RCA a Buchs")
 - o 16: Sdoganamento importazione da SBB C in abc (Esempio: "16: Sdoganamento importazione da SBB C a Buchs")

3. NCTS

Se la procedura di sdoganamento reciproco alla frontiera non è prevista, è necessaria una procedura di transito NCTS tra lo sdoganamento all'esportazione in un luogo e lo sdoganamento all'importazione in un altro luogo (l'unica eccezione è riportata al punto 4). Hai la possibilità di consegnare il NCTS a SBB C al momento dell'ordine o di incaricare SBB C di crearlo.

Si prega di consultare anche la scheda informativa "Procedura standard gVV nel NCTS".

3.1. NCTS da parte del cliente:

Se desideri creare il NCTS da solo o incaricare un altro agente doganale oltre a SBB C, devi inserire il T-MRN durante la registrazione dell'ordine in Cargo Digital e attivare la casella "NCTS da parte del cliente". È importante inserire il T-MRN corretto e non un numero fittizio o un segnaposto come "XXXXXX". In Passar II, il transito alla frontiera viene registrato solo se il numero corretto è presente nell'ordine.

Il principale responsabile è tenuto a garantire che la scadenza sia sufficientemente ampia in modo che la procedura non scada prima che la spedizione arrivi al destinatario. Devono essere considerate le specificità del trasporto ferroviario.

3.2. NCTS da parte di SBB Cargo AG:

SBB C può essere incaricata di creare il NCTS. Al momento dell'ordine tramite Cargo Digital, deve essere selezionata la procedura doganale 03 e il riferimento deve essere lasciato vuoto. Non è permesso inserire numeri fittizi o segnaposti come "XXXXXXX".

La vera e propria commissione a SBB C deve avvenire tramite e-mail all'agenzia doganale competente con le informazioni necessarie e una copia della dichiarazione doganale all'esportazione. SBB C può anche essere incaricata di creare il NCTS insieme alla dichiarazione doganale all'esportazione.

La condizione preliminare per un NCTS da parte di SBB Cargo è una dichiarazione di impegno valida.

4. Esportazione UE anticipata secondo CDU 329.7 IA

Per le esportazioni dalla Germania verso la Svizzera (altri Paesi su richiesta) SBB C offre la procedura di esportazione UE anticipata. Per le merci destinate all'esportazione, l'ufficio doganale di partenza, cioè l'ufficio doganale responsabile della stazione di spedizione, si fa carico dei compiti dell'ufficio doganale d'uscita.

Nella lettera di vettura CIM è necessario inserire un riferimento alla notifica d'esportazione indicando l'esportazione MRN, mentre nella notifica d'esportazione va inserito il numero della lettera di vettura CIM.

Questa procedura offre alcuni vantaggi rispetto al regime di transito NCTS e viene pertanto introdotta dalla FFS Cargo SA come procedura standard per le esportazioni dalla Germania.

Per le merci che escono dall'UE mediante esportazione anticipata non esiste alcun regime di transito in Svizzera. Se le procedure di sdoganamento in entrata in Svizzera non vengono espletate al confine, in territorio svizzero è consentito il transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato con il traffico ferroviario. Questa procedura è denominata «transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato», ma usiamo la denominazione abbreviata «ZE Corridoio nazionale», il titolare della procedura è FFS Cargo.

Maggiori informazioni sulle procedure di "esportazione UE anticipata" e sul "ZE Corridoio nazionale" sono reperibili sulla nostra homepage "Ufficio Doganae".

5. Abbreviazioni + Termini ¹

GDRN	Goods Declaration Reference Nummer (Numero della dichiarazione doganale in Passar. Necessario per l'attivazione automatica per Passar II nella dichiarazione di trasporto. Si prega di consultare la scheda informativa Passar II sulla nostra homepage.
CIM	Convention International concernant le transport des marchandises par chemin de fer (diritto internazionale dei trasporti ferroviari)
NCTS	Nuovo sistema di transito informatizzato (sistema per il transito comune con procedura standard con documento T)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

6. Contatti

Avete domande oppure non sapete ancora quale procedura doganale verrà impiegata per i vostri trasporti internazionali con la FFS Cargo SA?

Contattate l'assistente alla clientela di competenza o direttamente il nostro servizio doganale.

Contatti del servizio doganale FFS Cargo SA:

E-mail: zollanfragen@sbbcargo.com

Telefono +41 51229 03 18